

Legge regionale 05 aprile 2024 , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio.

Art. 69

(Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 16/2009)

1. L'articolo 4 della legge regionale 16/2009 è sostituito dal seguente:

<<Art. 4

(Competenze dei Comuni)

1. I Comuni, con riferimento all'ambito territoriale di competenza, provvedono:

a) a esprimersi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a);

b) alla vigilanza sull'osservanza degli adempimenti, nelle zone del territorio regionale soggette all'obbligo della progettazione antisismica, previsti dalla Parte II, capi II e IV, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, e allo svolgimento delle attività connesse.>>.